

PiacEmilia Aps

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "PiacEmilia Aps" (di seguito anche "Associazione").
2. L'Associazione ha sede principale e legale in Via Paullo Belvedere n. 483 a Fiorenzuola d'Arda (PC) e sede secondaria in Case Sparse a Vigolo Marchese, frazione di Castell'Arquato (PC).
3. Il Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità, potrà variare l'indirizzo della sede legale o della sede secondaria, rimanendo nel medesimo ambito comunale e pertanto senza che comporti modifica statutaria, previa deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci.
4. Il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), ovvero il trasferimento della sede secondaria al di fuori del Castell'Arquato (PC), comporteranno modifica statutaria che dovrà pertanto essere approvata dai Soci in assemblea straordinaria.
5. Il Consiglio Direttivo è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Registri nei quali l'Associazione è iscritta.
6. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, qualora ne ravvisi la necessità, di istituire ulteriori sedi, eventualmente autonome dal punto di vista economico-patrimoniale ed organizzativo.

ART. 2 - DURATA E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione ha durata illimitata, persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e/o dei terzi ed è senza scopo di lucro.
2. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, uguaglianza e legalità.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore. Ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione potranno eventualmente essere disciplinati con apposito Regolamento, deliberato dall'assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a. promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico-artistico e culturale, nonché dei percorsi, ivi compresi i sentieri e le vie devozionali, interni ed esterni al territorio piacentino e parmense cui l'associazione si rivolge con particolare attenzione;
 - b. promuovere la conoscenza e valorizzazione dei luoghi e dei percorsi storico-culturali e di pellegrinaggio interni ed esterni ai confini nazionali;
 - c. incentivare la conoscenza delle Vie Francigene Europee e dei "cammini" in genere, valorizzandone i percorsi al fine di mantenere viva la loro antica funzione di vie dei pellegrini;
 - d. svolgere fattiva opera per la promozione turistica del territorio nazionale, proponendo alle Amministrazioni competenti le riqualificazioni necessarie e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, il patrimonio culturale, storico, monumentale, artistico e ambientale, nonché le produzioni tipiche locali, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 - e. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati, iniziative, eventi, manifestazioni (anche sportive), festeggiamenti, spettacoli pubblici, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre, escursioni, fiere, sagre, nonché iniziative

di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione del patrimonio artistico e monumentale.

- f. promuovere e organizzare gruppi di studio e di ricerca, nonché attività e/o corsi di formazione e di aggiornamento, sia teorici che pratici, inerenti le tematiche oggetto dell'Associazione;
 - g. stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica e la conoscenza del territorio, più in generale fare opera di sensibilizzazione al turismo culturale;
 - h. stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti ad incentivare la presenza di turisti, ospiti e visitatori del patrimonio artistico, culturale e monumentale;
 - i. collaborare con enti istituzionali, enti privati, associazioni, gruppi di volontari e ogni altro soggetto che attui iniziative tese a perseguire in tutto o in parte gli scopi dell'Associazione.
5. L'Associazione non ha finalità di lucro, da intendersi come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma diretta o indiretta, e i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
6. Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione può svolgere, oltre alle attività indicate al comma 4), ogni altra attività o iniziativa, accessoria e connessa, deliberata dagli organi statutari e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'Associazione mediante specifiche deliberazioni può:
- a. somministrare alimenti e bevande, anche in occasione di eventi e manifestazioni;
 - b. effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - c. esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; in tal caso dovranno essere osservate le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - d. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
7. Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolari necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 - SOCI

1. All'Associazione possono essere ammessi i cittadini che ne condividano i principi e le finalità e che possano, con cognizione di causa, dare un contributo alle attività svolte dalla medesima.
2. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, maggiorenni, che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
3. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i Soci dell'Associazione stessa.
4. I Soci dell'Associazione si distinguono in:
 - a. Soci Fondatori (coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione);
 - b. Soci Ordinari (coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea).

ART. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi;
 - c. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

2. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione;
 - b. versare nei termini la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.

ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Per essere ammessi all'Associazione, i nuovi soci, oltre a versare la quota associativa, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione stessa.
2. Ai fini dell'ammissione a socio, la domanda deve contenere inoltre la presentazione delle proprie conoscenze e competenze nell'ambito delle attività principalmente svolte dall'Associazione.
3. Tenuto conto che l'Associazione ispira fortemente il proprio ordinamento interno a principi di legalità, la domanda deve essere corredata di certificato penale e di certificato dei carichi pendenti, ovvero di autocertificazione che attesti l'assenza di condanne o carichi pendenti.
4. Considerato infine che fra le principali attività svolte dall'Associazione vi è quella di organizzare, direttamente su percorsi di cammini, camminate ed escursioni che comportano un non indifferente esercizio fisico, la domanda deve essere corredata anche di certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
5. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, si riserva di ammettere all'Associazione, in qualità di socio, soggetti in possesso di requisiti diversi da quelli sopra descritti.
6. Al momento della domanda di ammissione a socio dovrà essere versata la quota associativa. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione sarà motivato dal Consiglio Direttivo e la quota associativa versata sarà restituita. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione sarà motivato e comunicato in forma scritta; il richiedente eventualmente non ammesso avrà facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata, così come previsto dal D.Lgs. 117/2017.
7. La qualifica di socio, fondatore o ordinario, si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
8. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
 - a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b. si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
 - c. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - d. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
9. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari per iscritto a mezzo posta elettronica o ordinaria. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata e che ratificherà il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
10. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - ORGANI


1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
 - e. l'Organo di Controllo (organo facoltativo).
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
3. Sono organismi ausiliari dell'Associazione:
 - a. il Vicepresidente;
 - b. il Segretario;
 - c. il Tesoriere.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea è retta dal principio del voto singolo.
2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa dell'anno in corso, comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. Non sono consentite deleghe.
3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario.
4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si riunisce:
 - a. su convocazione del Presidente;
 - b. quando ne fa espressa richiesta, ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto;
 - c. su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine di 20 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta elettronica o posta ordinaria. L'avviso scritto deve contenere l'ordine del giorno, l'ora e la data della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale, ai sensi dell'Art. 2369 del Codice civile, può aver luogo se sono trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. L'assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione è valida con la partecipazione di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione, che per essere deliberato deve ottenere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In ogni caso gli astenuti non vengono conteggiati

- nei votanti.
7. È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del Rendiconto economico finanziario o del bilancio.
 9. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico finanziario e la relazione di attività;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i Soci il Presidente dell'Associazione;
 - d. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
 - e. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - f. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - g. delibera sull'esclusione dei soci;
 - h. delibera su ogni altra materia sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 10. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.
 11. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. quando ne fa espressa richiesta, ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto;
 - c. per le modifiche del presente Statuto;
 - d. per la trasformazione, fusione e/o scissione dell'Associazione;
 - e. per lo scioglimento dell'Associazione.
 12. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci previa richiesta trasmessa al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un consigliere.
 3. La convocazione è fatta a mezzo avviso consegnato a mano o a mezzo posta elettronica o posta ordinaria almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.
 4. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque per questioni riguardanti persone.
 5. I consiglieri che risultano assenti per 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
 6. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso. In questo caso il Presidente dovrà, entro tre mesi dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
 7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: attua ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:
- 

- a. elegge tra i propri componenti il vicepresidente e lo revoca;
 - b. nomina il tesoriere e il segretario;
 - c. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - d. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - e. predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
 - f. presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, la relazione e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - g. conferisce procure generali e speciali;
 - h. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - i. propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - j. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - k. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - l. delibera in ordine all'esclusione dei soci.
8. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione, le quali possono partecipare senza diritto di voto.
 9. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
 10. È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni membro, in riunione di Consiglio Direttivo a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota.

ART. 9 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio segreto.
2. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è sempre rieleggibile.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
6. Durante le riunioni di Consiglio Direttivo e durante le assemblee il Presidente è assistito dal Segretario.

ART. 10 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e assemblee, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni.
3. Il Segretario cura, insieme al Tesoriere e al Presidente, la tenuta della documentazione dalla quale risulta sia la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia la regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni. Cura la riscossione

delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. È responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

5. In caso di necessità, le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assunte in capo al Presidente o al Vicepresidente, ovvero in capo al medesimo consigliere.

ART. 11 – ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono le seguenti:
 - a. quote e contributi dei Soci;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o altri enti e istituzioni pubbliche;
 - e. contributi ottenuti per l'attuazione di specifici progetti commissionati da associazioni o altri enti privati;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi o corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazione di servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo siano o vengano in possesso dell'Associazione.
3. È fatto divieto di distribuire ai soci, sia direttamente che indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
4. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione possono essere conservati per la gestione dell'Associazione stessa e per le sue future esigenze, ovvero possono essere reinvestiti per l'esecuzione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria la relazione di attività, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
2. Il rendiconto approvato dall'Assemblea deve essere messo a disposizione dei Soci che intendano visionarlo, previo ragionevole preavviso.

ART. 13 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'Associazione, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri Soci, quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, punto 4. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 14 - AMICI di PiacEmilia Aps e volontari

1. AMICI di PiacEmilia Aps sono tutte le persone fisiche o associazioni che, pur non versando la quota annuale associativa, condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e partecipano alle attività dalla medesima, fornendo supporto attivo nell'organizzazione delle iniziative e proponendo nuove idee e suggerimenti.
2. Gli AMICI di PiacEmilia Aps saranno iscritti in apposito elenco tenuto dal Consiglio Direttivo e verranno tenuti aggiornati, tramite e-mail o messaggi telefonici, in merito alle iniziative programmate o da programmarsì.
3. I volontari sono tutte le persone fisiche che prestano all'Associazione il loro contributo a titolo gratuito, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità nell'organizzazione degli eventi e nello svolgimento delle attività intraprese per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Associazione provvede ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del Codice del Terzo Settore, in caso di sottoscrizione di convenzione tra l'Associazione ed una pubblica amministrazione, i costi relativi alla copertura assicurativa dei volontari che agiscono per la realizzazione dell'oggetto della convenzione sono a carico della pubblica amministrazione firmataria della convenzione stessa.

ART. 15 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.

ART. 16 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore.



Barbara Orsel, Luigi Monti